



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
32	14/09/2017	50	2	2

Oggetto:

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLE LEGGI 689/1981 E 122/1992 E DEL D.P.R. 558/1999, ART.10. ORDINANZA ANNULLAMENTO DD 200 DEL 08/07/2016 E ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 59C8B359171B9EA5904341F849469BB9FA9D0C53

Frontespizio Allegato : B7EE90E78E4EAA716E2C6FD71BADAC44F225A749

Il Dirigente:

VISTI:

- la Legge 24/11/1981, n. 689, che tra l'altro disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- il D.P.R. 22/07/1982, n. 571, di attuazione degli artt.15 e 17 della L. 689/1981, che detta norme sulle modalità con cui si opera il sequestro di cose;
- la Legge Regionale 28/02/1987, n. 11, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato;
- la Legge Regionale 11/2015, come modificata dalla LR 22/2016, recante norme per la tutela degli Albi delle Imprese Artigiane;
- la Legge Regionale 10/01/1983, n. 13, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti delegati;
- la Legge 05/02/1992, n. 122, che, tra l'altro, disciplina le attività di autoriparazione;
- il D.P.R. 14/12/1999, n. 558, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese nonché per la semplificazione dei procedimenti di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- l'art. 10, in particolare, del succitato D.P.R. 558/1999, recante disposizioni in materia di imprese di autoriparazione;
- la Circolare del 06.02.2002, prot. 501656, del Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi che, in caso di imprese Artigiane, individua la Regione quale Autorità preposta alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 dalla L. 05.02.1992, n. 122, nonché a ricevere e a decidere in merito alle istanze di dissequestro;
- la DGR n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 619/2016 che in attuazione di quanto previsto dal Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- le modifiche ordinamentali secondo cui le competenze della 'U.O.D. 03 "Regimi Regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" sono confluite nella UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" della medesima Direzione Generale;
- la DGR 249/2017 e il successivo DPGR 177 del 10/05/2017 che hanno conferito l'incarico di dirigente responsabile della citata UOD 02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" alla d.ssa Sabrina Beneduce;

PRESO ATTO:

- del processo verbale di infrazione elevato e notificato in xxxxxxxxxxxxxx per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, per aver il medesimo esercitato l'attività di xxxxxxxxxxxx, senza essere regolarmente iscritto all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, come invece disposto dal 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. del 17 dicembre 1999, n. 558;
- dell'elenco delle attrezzature, che si allega in fotocopia alla presente Ordinanza per formarne parte integrante, che con il verbale del 12/12/2013 sono state poste sotto sequestro ed affidate in custodia giudiziaria al Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- dei criteri previsti per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui l'art. 11 della L. 689/1981 e dell'art. 10 della L. 122/1992;
- del disposto dell'Art. 10, comma 2, della L. 122/1992 che prevede nel caso in esame l'irrogazione di una sanzione consistente nel pagamento di una somma da 5.164,57 a 15.493,71 Euro e la confisca delle attrezzature;
- della dichiarazione di assenza di conflitti d'interesse resa dal titolare della P.O. Nicola Franco e dalla Dirigente della UOD 02 Sabrina Beneduce presente nel fascicolo del procedimento;

VERIFICATA la regolarità della contestazione;

ESAMINATA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria; xxxxxxxxxxxxxx, per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122;

RILEVATO che

- il citato decreto è tornato alla scrivente UOD 02 privo di notifica al trasgressore con annotazione ai margini del decreto stesso dello status di "decaduto" del xxxxxxxxxxxx;
 - l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Marano ha trasmesso certificato di morte del Sig. xxxxxxxxxxxx presente agli atti;
 - pertanto, non essendo trasmissibile agli eredi la sanzione come previsto dall'art 7 della L. 689/81, è necessario annullare il DD 200 del 08/07/2016 di ordinanza ingiunzione e archiviare il procedimento sanzionatorio a carico del Sig xxxxxxxxxxxx, per violazione dell'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal titolare della posizione organizzativa di staff denominata "Attività sanzionatorie di competenza del Settore e relativo contenzioso per le attività artigiane L.689/81 e L.R. 13/83.

Contenzioso.”

ORDINA

- Annullare il DD 200 del 08/07/2016 di ordinanza-ingiunzione e confisca a carico del Sigxxxxxxx, per violazione dell’art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 poiché lo stesso è deceduto in data xxxxxxxx come da certificato di morte acquisito con nota prot. n. xxxxxxxxxxxxxxxx
- Archiviare il procedimento sanzionatorio a carico del Sigxxxxxxxxxxxxxxxx per violazione dell’art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, per aver il medesimo esercitato l’attività di xxxxxxxxxx, senza essere regolarmente iscritto all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, come invece disposto dal 2° comma dell’art. 10 del D.P.R. del 17 dicembre 1999, n. 558;
- Restituire le attrezzature poste sotto sequestro col PV di cui sopra ai legittimi eredi;

Avverso la presente Ordinanza / Ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, può essere proposta opposizione mediante ricorso da depositarsi, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presso l’Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente, in ragione del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L’esercizio dell’azione davanti al Giudice di Pace non sospende, ai sensi dell’art.18, 6° comma, della L.689/1981 e fatta eccezione per la confisca, l’esecuzione dell’Ordinanza, salvo che questi non ritenga, con proprio atto, di disporre diversamente.

Per la notifica del presente Decreto si procederà ai sensi del c.p.c.

La presente Ordinanza va inviata:

- alla Segreteria di Giunta;

-nonché va notificata agli eredi.

Sabrina Beneduce